

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1977

relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali

(77/489/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , e in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo (1) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale (2) ,

considerando che la maggioranza degli Stati membri hanno ratificato la convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali ; che è attualmente in preparazione un protocollo addizionale che consenta alla Comunità in quanto tale di aderire alla suddetta convenzione ;

considerando tuttavia che occorre adottare al più presto misure comunitarie in materia ;

considerando che le disposizioni generali relative alla protezione degli animali non dovrebbero avere un ' incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ;

considerando tuttavia che le legislazioni nazionali attualmente in vigore nel settore del trasporto degli animali presentano disparità che hanno un ' incidenza diretta su detto funzionamento ;

considerando che , per eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi che possono derivare da tali disparità , è necessario armonizzare le legislazioni degli Stati membri in materia ; che ciò consentirebbe di avviare a livello comunitario un ' azione intesa ad evitare agli animali qualsiasi trattamento crudele durante il trasporto ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai trasporti internazionali :

- a) dei solipedi domestici ed animali domestici delle specie bovina , ovina , caprina e suina (allegato , capitolo I) ;
- b) dei volatili e dei conigli domestici (allegato , capitolo II) ;
- c) dei cani e gatti domestici (allegato , capitolo III) ;
- d) di altri mammiferi e volatili (allegato , capitolo IV) ;
- e) degli animali a sangue freddo (allegato , capitolo V) .

Articolo 2

La presente direttiva non si applica alla Groenlandia .

Se la Commissione ritiene che tale esclusione non si più giustificata , essa sottopone al Consiglio le proposte appropriate .

Articolo 3

1 . Ai sensi della presente direttiva si intende per :

a) « veterinario ufficiale » : il veterinario designato dall ' autorità centrale competente dello Stato membro ;

b) « mezzo di trasporto » , le parti riservate al carico negli autoveicoli , nei veicoli su rotaia , nei mezzi di trasporto aerei , nonché le stive delle navi o i contenitori per il trasporto terrestre , marittimo od aereo ;

c) « trasporto internazionale » : ogni movimento di animali effettuato con un mezzo di trasporto e che implichi il passaggio di una frontiera , ad esclusione tuttavia del traffico locale di frontiera .

2 . Per i trasporti internazionali di animali di cui al capitolo I dell ' allegato , il veterinario ufficiale deve attestare che gli animali sono idonei al trasporto ai sensi della presente direttiva .

Articolo 4

Ogni Stato membro vigila affinché , in occasione di una spedizione verso o proveniente da un altro Stato membro , di un ' esportazione a destinazione di paesi terzi o di un ' importazione proveniente da paesi terzi , o in caso di transito , il trasporto internazionale di animali sia effettuato nel proprio territorio alle condizioni previste nell ' allegato della presente direttiva .

In particolare esso adotta tutte le misure necessarie per risparmiare , o ridurre al minimo , qualsiasi sofferenza agli animali in caso di sciopero o in qualsiasi caso di forza maggiore che impedisca l ' applicazione della presente direttiva nel suo territorio .

Articolo 5

Qualora , nel corso di un trasporto internazionale si constati che la presente direttiva non è o non è più osservata , la competente autorità dello Stato membro nel cui territorio viene effettuata la constatazione prende le misure necessarie per porre rimedio , per quanto possibile , alla situazione .

Tuttavia - senza pregiudizio dell ' eventuale applicazione di misure di polizia sanitaria - la spedizione degli animali può essere interrotta soltanto se una siffatta misura si rivela indispensabile per il benessere degli animali trasportati .

Articolo 6

1 . Qualora uno Stato membro ritenga che la presente direttiva , durante un trasporto internazionale di animali provenienti da un altro Stato membro , non sia o non sia più rispettata in quest ' ultimo Stato membro , esso ne informa tale Stato ; quest ' ultimo prende tutte le misure necessarie e comunica al primo Stato membro le decisioni prese e i motivi di tali decisioni .

Se il primo Stato membro teme che non siano state prese le misure necessarie oppure che esse siano inadeguate , ne informa la Commissione la quale può chiedere il parere di uno o più esperti veterinari .

2 . Gli esperti veterinari devono avere la cittadinanza di uno degli Stati membri , esclusa quella degli Stati tra cui è sorta la controversia .

3 . La Commissione stabilisce , previa consultazione degli Stati membri , le modalità per l ' applicazione del presente articolo , in particolare per quanto riguarda la designazione degli esperti veterinari e la procedura da seguire per l ' elaborazione dei loro pareri .

Articolo 7

Il Consiglio , deliberando all ' unanimità su proposta della Commissione , previa consultazione del Parlamento europeo , adotta le disposizioni necessarie all ' attuazione della presente direttiva .

In particolare , entro l ' anno successivo alla data di adozione della presente direttiva esso adotta le disposizioni necessarie all ' applicazione del punto 1 , lettera d) , dell ' allegato e fissa in tale occasione le modalità di esecuzione che la Commissione dovrà adottare , nonchè le procedure per l ' adozione di tali modalità .

Articolo 8

Gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° agosto 1978 .

Essi ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 18 luglio 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

A . HUMBLET

(1) GU n . C 257 del 10 . 11 . 1975 , pag . 38 .

(2) GU n . C 286 del 15 . 12 . 1975 , pag . 22 .

ALLEGATO

CAPITOLO I

SOLIPEDI DOMESTICI E ANIMALI DOMESTICI DELLE SPECIE BOVINA , OVINA , CAPRINA E SUINA

A . Disposizioni generali

1 . a) Prima di essere caricati per un trasporto internazionale , gli animali devono essere ispezionati da un veterinario ufficiale del paese esportatore che ne accerta l ' idoneità al viaggio .

b) Il carico deve essere effettuato conformemente alle condizioni approvate dal veterinario ufficiale .

c) Il veterinario ufficiale rilascia un certificato contenente l ' identificazione degli animali , la loro idoneità al viaggio e , se possibile , l ' immatricolazione del mezzo di trasporto ed il tipo di veicolo usato .

d) In alcuni casi determinati gli Stati membri possono essere autorizzati , dietro loro richiesta , secondo la procedura di cui all ' articolo 7 , a non applicare il presente punto .

2 . Gli animali che devono figliare nel periodo corrispondente al trasporto o che hanno figliato da meno di 48 ore non devono considerarsi idonei al trasporto stesso .

3 . Il veterinario ufficiale del paese esportatore , del paese di transito o del paese importatore può prescrivere un periodo di riposo , nel luogo da lui indicato , durante il quale animali riceveranno le necessarie cure .

4 . a) Gli animali devono disporre di spazio sufficiente e devono , salvo speciali controindicazioni , potersi coricare .

b) I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali dalle intemperie e dalle forti variazioni di temperatura . La ventilazione e la cubatura d ' aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alla specie animale trasportata .

c) Gli imballaggi (casse , gabbie , ecc .) utilizzati per il trasporto degli animali devono essere muniti di un contrassegno che indichi le presenza di animali vivi , nonchè di un segnale indicante la posizione eretta degli stessi . Devono essere di facile pulitura ed attrezzati in modo da garantire la sicurezza degli animali . Devono altresì consentire l ' ispezione e la cura degli animali , ed essere disposti in modo da non ostacolare la circolazione dell ' aria . Nel corso del trasporto e della manipolazione , gli imballaggi devono essere sempre mantenuti in posizione verticale e non devono essere esposti a scosse o urti violenti .

d) Durante il trasporto gli animali devono essere abbeverati e devono ricevere un ' alimentazione adeguata ad opportuni intervalli . Questi intervalli non devono superare le 24 ore ; tuttavia il periodo di 24 ore può essere prolungato se il mezzo di trasporto può raggiungere il luogo di sbarco degli animali entro un periodo di tempo ragionevole .

e) Durante il trasporto i solipedi devono essere muniti di una cavezza . Tale disposizione non si applica obbligatoriamente agli animali non domati .

f) Allorchè gli animali sono legati , i lacci utilizzati devono essere abbastanza resistenti da non potersi rompere in normali condizioni di trasporto ; tali lacci devono essere sufficientemente lunghi per consentire agli animali di coricarsi , nutrirsi ed abbeverarsi . I bovini non devono essere legati per le corna .

g) I solipedi che non viaggiano in stalli individuali devono avere gli zoccoli posteriori non ferrati .

h) I tori di oltre 18 mesi di età dovranno preferibilmente essere legati : essi saranno muniti di un anello nasale da utilizzare unicamente per manovrarli .

5 . a) Quando animali di specie diverse sono trasportati in uno stesso veicolo , essi devono essere separati per specie . Inoltre si devono prevedere misure particolari per evitare gli inconvenienti che possono derivare dalla presenza , nella stessa spedizione , di specie naturalmente ostili le une alle altre . Quando animali di età diverse sono caricati nello stesso veicolo , gli adulti devono essere separati dai giovani ; tuttavia , tale restrizione non si applica alle femmine viaggianti con i piccoli nel periodo dell ' allattamento . Per quanto riguarda i bovini , i solipedi ed i suini , i maschi adulti non castrati devono essere separati dalle femmine ; inoltre , i verri devono essere separati gli uni dagli altri , così come gli stalloni .

b) Nei compartimenti nel quali sono trasportati gli animali , non devono essere caricate merci che possano nuocere al loro benessere .

6 . Per caricare e scaricare gli animali si debbono utilizzate apposite attrezzature , come ponti , rampe o passerelle . Tali attrezzature devono essere munite di un pavimento non sdruciolevole e , se necessario , di una protezione laterale . Durante le operazioni di carico e scarico , gli animali non devono essere sollevati per la testa , le corna o le zampe .

7 . Il pavimento dei mezzi di trasporto o degli imballaggi deve essere abbastanza solido da resistere la peso degli animali trasportati . Non deve essere sdruciolevole nè presentare interstizi . Deve essere ricoperto da strame sufficiente ad assorbire gli escrementi , a meno che lo strame possa essere sostituito da altro materiale che presenti vantaggi analoghi .

8 . Al fine di assicurare le cure necessarie agli animali durante il trasporto , questi ultimo devono essere accompagnati , a meno che :

- i) gli animali siano consegnati alla partenza in imballaggi chiusi ;
- ii) il trasportatore si assuma il compito di guardiano ;
- iii) il mittente abbia incaricato un proprio mandatario di accudire agli animali nei punti di arresto appropriati .

9 . a) Il guardiano o il mandatario del mittente è tenuto ad accudire dagli animali , ad abbeverarli , nutrirli e , se del caso , a mungerli .

b) Le mucche da latte devono essere munte ad intervalli non superiori alle 12 ore .

c) Al fine di garantire le cure di cui al presente articolo , il guardiano deve avere a propria disposizione , se necessario , un adeguato mezzo di illuminazione .

10 . Gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto devono ricevere quanto prima le cure di un veterinario . Se si rende necessario procedere al loro abbattimento , tale operazione deve essere eseguita in modo da evitare nei limiti del possibile qualsiasi sofferenza agli animali stessi .

11 . Gli animali devono essere caricati unicamente su mezzi di trasporto o imballaggi scrupolosamente puliti . I cadaveri , il letame e gli escrementi devono essere rimossi il più presto possibile .

12 . Gli animali devono essere , nel minor tempo possibile , portati a destinazione ed i ritardi , in particolare quelli dovuti ad attese per coincidenze , devono essere ridotti al minimo .

13 . Al fine di accelerare l ' espletamento delle formalità al momento dell ' importazione o del transito , ogni trasporto di animali sarà annunciato quanto prima al posto di controllo . Per tali formalità si dovrebbe concedere la precedenza ai trasporti di animali .

14 . Le località ove viene effettuato il controllo sanitario e dove si svolga traffico di animali importante e regolare , devono essere provviste di attrezzature che permettano di far riposare gli animali , nutrirli ed abbeverarli .

B . Disposizioni speciali per il trasporto ferroviario

15 . Ogni vagone ferroviario utilizzato per il trasporto degli animali , deve essere munito di un contrassegno che indichi la presenza di animali vivi . In mancanza di vagoni particolarmente attrezzati per il trasporto degli animali , i vagoni utilizzati devono essere coperti , in grado di viaggiare ad alta velocità , nonchè muniti di aperture per l ' aerazione sufficientemente larghe . Tali aperture devono essere tali da garantire la sicurezza agli animali ed impedire la loro fuga . Le pareti interne di tali vagoni devono essere di legno o di ogni altro materiale adeguato , prive di asperità e munite di anelli o sbarre situate ad un ' altezza conveniente .

16 . I solipedi devono essere legati sia lungo la stessa parete , che gli uni di fronte agli altri . Tuttavia , gli animali giovani e non domati non devono essere legati .

17 . Gli animali di grandi dimensioni devono essere disposti all ' interno dei vagoni , in modo da permettere al guardiano di circolare fra loro .

18 . Quando in base alle disposizioni del punto 5 , lettera a) , occorra procedere alla separazione degli animali essa può essere realizzata sia legandoli a pareti diversi del vagone , se la superficie di questo lo consente , sia mediante adatta tramezzi .

19 . Al momento della formazione dei treni e durante ogni altra manovra dei vagoni , devono essere prese tutte le precauzioni per evitare gli urti violenti dei vagoni che trasportano gli animali .

C . Disposizioni speciali per il trasporto stradale

20 . I veicoli devono essere attrezzati in modo da impedire la fuga degli animali ed equipaggiati in modo da garantirne la sicurezza . Devono altresì essere muniti di una copertura che garantisca un ' effettiva protezione contro le intemperie .

21 . Dispositivi di attacco devono essere installati nei veicoli per il trasporto di animali di notevoli dimensioni che , normalmente , necessitano di essere legati . Quando si rende necessario la divisione dei veicoli in compartimenti , essa deve essere realizzata mediante tramezzi resistenti .

22 . I veicoli devono avere una rampa , conformemente alle condizioni previste al punto 6 .

D . Disposizioni speciali per il trasporto per via navigabile

23 . L ' attrezzatura delle navi deve consentire il trasporto degli animali senza che questi siano esposti a ferite o a sofferenze evitabili .

24 . Gli animali non devono essere trasportati su ponti scoperti , tranne che in imballaggi convenientemente agganciati o in recinti fissi approvati dall ' autorità competente e che assicurino un ' adeguata protezione contro il mare e le intemperie .

25 . Gli animali devono essere legati o convenientemente sistemati in recinti o imballaggi .

26 . Convenienti passerelle devono essere sistemate per consentire l ' accesso ai recinti o agli imballaggi nei quali sono contenuti gli animali . Devono inoltre essere disponibili impianti che assicurino l ' illuminazione .

27 . I guardiani devono essere in numero sufficiente , tenuto conto del numero degli animali trasportati e della durata del viaggio .

28 . Tutte le parti della nave occupate dagli animali devono essere provviste di dispositivi di scolo delle acque ed essere mantenute in buone condizioni igieniche .

29 . Uno strumento del tipo approvato dall ' autorità competente deve essere disponibile a bordo per poter procedere all ' abbattimento degli animali in caso di necessità .

30 . Le navi adibite al trasporto di animali devono essere fornite , prima della partenza , di riserve di acqua potabile e di alimenti appropriati ritenuti sufficienti dalle autorità competenti del paese speditore , in considerazione sia della specie e del numero degli animali trasportati , sia della durata del trasporto .

31 . Devono essere adottate le disposizioni del caso per isolare durante il trasporto gli animali malati o feriti e , se necessario , devono essere prestate loro le prime cure .

32 . Le disposizioni di cui ai punti 23 - 31 non si applicano ai trasporti di animali effettuati su veicoli ferroviari o stradali caricati su ferry-boats o navi simili .

E . Disposizioni speciali per il trasporto aereo

33 . Gli animali devono essere collocati in imballaggi o stalli adatti alla specie trasportata . Si possono concedere deroghe purchù siano approntate sistemazioni adeguate per trattenere gli animali .

34 . Si devono prendere precauzioni per evitare a bordo temperature troppo alte o troppo basse , in considerazione della specie . Devono essere inoltre evitate le forti variazioni di pressione atmosferica .

35 . Uno strumento del tipo approvato dall ' autorità competente deve essere disponibile a bordo degli aerei da trasporto per poter procedere all ' abbattimento degli animali in caso di necessità .

CAPITOLO II

VOLATILI E CONIGLI DOMESTICI

36 . Le disposizioni di cui ai seguenti punti del capitolo I si applicano , con le opportune varianti , ai trasporti di volatili e conigli domestici : punto 4 , lettere a) , b) e c) , punti 5 , da 11 a 15 incluso , 19 , 20 , da 23 a 28 incluso , 30 , da 32 a 34 incluso .

37 . a) Gli animali malati o feriti non devono essere considerati idonei al viaggio . Quelli che si feriscono o si ammalano durante il trasporto devono ricevere quanto prima le prime cure e , se necessario , devono essere sottoposti a visita veterinaria .

b) Allorchè gli animali sono caricati in imballaggi sovrapposti o in un veicolo a più ripiani , devono essere adottate le misure atte ad impedire la caduta di escrementi sugli animali che si trovano ai ripiani inferiori .

c) Cibo adatto e , se necessario , acqua in quantità sufficiente devono essere a loro disposizione , tranne nei casi di :

i) trasporti di durata inferiore alle 12 ore ;

ii) trasporti di durata inferiore alle 24 ore quando si tratti di piccoli di volatili di qualsiasi specie , a condizione che il trasporto venga portato a termine nelle 72 ore successive alla nascita .

CAPITOLO III

CANI E GATTI DOMESTICI

38 . a) Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai trasporti di cani e gatti domestici , fatta eccezione per quelli accompagnati dal proprietario o da una persona che lo rappresenti .

b) Le disposizioni di cui ai seguenti punti del capitolo I si applicano , con le opportune varianti , ai trasporti di cani e gatti : punto 2 , punto 4 , lettere a) , b) e c) , punti 5 , 7 , 8 , punto 9 , lettere a) e c) , punti da 10 a 15 incluso , da 18 a 21 incluso , da 23 a 27 incluso e da 29 a 35 incluso .

39 . Gli animali trasportati devono essere nutriti ad intervalli che non superino le 24 ore e devono essere abbeverati ad intervalli che non superino le 12 ore . Istruzioni redatte in modo chiaro relative all ' alimentazione degli animali devono accompagnare questi ultimi . Le cagne in calore devono essere separate dai maschi .

CAPITOLO IV

ALTRI MAMMIFERI E VOLATILI

40 . a) Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai trasporti dei mammiferi e volatili non considerati nei capitoli precedenti .

b) Le disposizioni di cui ai seguenti punti del capitolo I si applicano , con le opportune varianti , ai trasporti delle specie considerate in questo capitolo : punti 2 , 3 punto 4 , lettera a) , b) e c) , punti da 5 a 8 incluso , punto 9 , lettere a) e c) , punti da 10 a 15 incluso , da 18 a 35 incluso .

41 . Gli animali devono essere trasportati esclusivamente in veicoli o imballaggi adatti sui quali verrà apposta , all ' occorrenza , una menzione indicante che si tratta di animali

selvatici , ombrosi o pericolosi . Inoltre detti animali dovranno essere accompagnati da istruzioni redatte in modo chiaro concernenti l ' alimentazione e le cure particolari di cui necessitano .

42 . I cervidi non devono essere trasportati nel periodo durante il quale rinnovano le corna , a meno che non si prendano speciali precauzioni .

43 . Si dovrà accudire agli animali considerati nel presente capitolo in conformità delle istruzioni di cui al punto 41 .

CAPITOLO V

ANIMALI A SANGUE FREDDO

44 . Gli animali a sangue freddo devono essere trasportati in appositi imballaggi , tenendo conto delle loro necessità di spazio , di ventilazione , di temperatura , di rifornimento di acqua e di ossigeno , del tipo e nella quantità adatti alla specie considerata . Devono inoltre essere portati a destinazione nel più breve tempo possibile .